

Decreto n. 216.26
Prot. n. 11418

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, e in particolare gli articoli 11 e 12;
- Visto il Regolamento per la tutela del segnalante di condotte illecite dei dipendenti dell'Università per Stranieri di Siena ex art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 adottato con Decreto Rettorale n. 331.18 (Prot. n. 14400) del 27 settembre 2018;
- Considerato che l'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 è stato abrogato dal d.lgs. 24/2003 «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»;
- Ritenuto necessario procedere con l'adeguamento del succitato Regolamento adottato con Decreto Rettorale n. 331.18 (Prot. n. 14400) del 27 settembre 2018; modificando in modo sostanziale soprattutto i seguenti articoli:
 - Articolo 1: per l'aggiornamento dei riferimenti normativi e le finalità;
 - Articolo 2: per fornire definizioni puntuali e definire in maniera specifica gli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione del regolamento;
 - Articolo 3: per specificare i contenuti e delle caratteristiche delle segnalazioni;
 - Articolo 4: per l'aggiornamento delle modalità per effettuare le segnalazioni in forma scritta, legata, in particolare, all'adozione della piattaforma web come canale di segnalazione interno conforme a quanto richiesto dalla normativa e dalle linee guida ANAC, unitamente alla forma orale;
 - Articolo 5: per l'aggiornamento delle modalità di gestione delle segnalazioni
 - Articolo 6: per l'aggiornamento delle tutele garantite al segnalante come previsto dal d.lgs. 24/2023;
 - Articolo 7: per la specifica delle sanzioni previste in caso di violazione del regolamento; tale articolo sostituisce il precedente denominato "Procedimento disciplinare" poiché i procedimenti disciplinari che eventualmente fossero avviati in seguito a violazioni del regolamento, seguiranno la disciplina prevista per la generalità dei procedimenti disciplinari;
 - Articolo 9: per il recepimento delle ricadute sul trattamento dei dati personali in seguito agli aggiornamenti normativi;
 - Articolo 11: per la specifica che il regolamento così modificato abroga il precedente.
- Considerato che, in virtù dell'aggiornamento normativo diviene "Regolamento dell'Università per Stranieri di Siena in materia di segnalazioni di informazioni su illeciti acquisite nel contesto lavorativo, presentate da dipendenti e altri soggetti";
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2026, che ha espresso parere favorevole al nuovo testo;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 25 marzo 2026, con la quale è stato approvato il nuovo testo;

DECRETA

di emanare il "REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI INFORMAZIONI SU ILLECITI ACQUISITE NEL CONTESTO LAVORATIVO, PRESENTATE DA DIPENDENTI E ALTRI SOGGETTI", il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. A).

Il presente Regolamento abroga quello emanato con D.R. n. 331.18 del 27 settembre 2018 “Regolamento per la tutela del segnalante di condotte illecite dei dipendenti dell’Università per Stranieri di Siena ex art. 54 bis del d.lgs. 165/2001” ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’Albo on line di Ateneo.

Siena, 30 marzo 2026

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari*)

La Responsabile del Procedimento: f.to Luisa Salvati*

La compilatrice: Laura Bambagioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull’accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI INFORMAZIONI SU ILLECITI ACQUISITE NEL CONTESTO LAVORATIVO, PRESENTATE DA DIPENDENTI E ALTRI SOGGETTI.

Articolo 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
2. Il presente Regolamento disciplina la procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni di informazioni su illeciti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica, da parte di dipendenti e di altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2.
3. La finalità del presente Regolamento è di favorire, nella comunità universitaria, una pratica dall'elevato valore civico, capace di far emergere, e perciò di prevenire e contrastare, illeciti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio e/o all'immagine e credibilità dell'Ateneo, senza che la segnalazione presentata nell'interesse generale all'integrità, alla legalità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione esponga il suo autore a conseguenze sfavorevoli.

Articolo 2

DEFINIZIONI, AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento per "dipendenti" si intendono tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti dell'Università per Stranieri di Siena (personale dirigenziale, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, collaboratori esperti linguistici / collaboratrici esperte linguistiche, professori / professoressse e ricercatori/ricercatrici); per "altri soggetti" si intendono i lavoratori autonomi e le lavoratrici autonome, e i/le titolari di un rapporto di collaborazione, compresi/e i/le dottorandi/le e i/le titolari di assegni e/o contratti di ricerca; i lavoratori/le lavoratrici o i collaboratori/le collaboratrici delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'Università; i liberi professionisti / le libere professioniste e consulenti; i volontari / le volontarie e i/le tirocinanti comunque denominati/e anche non retribuiti/e; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Tutti questi soggetti, nel seguito denominati "segnalanti", sono ritenuti tali, ai fini del presente Regolamento, anche quando i relativi rapporti giuridici non sono ancora iniziati o sono già terminati allorché le informazioni sugli illeciti sono state acquisite rispettivamente in fase precontrattuale o nel corso del rapporto nel frattempo terminato.
2. Ai fini del presente Regolamento la nozione di "illeciti" ricalca quella dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 24/2023: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; violazione di atti normativi dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023; violazioni che ledono interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 TFUE; violazioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, par. 2, TFUE; violazioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle menzionate disposizioni euro-unitarie.

Articolo 3

FATTISPECIE E CONTENUTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

1. La segnalazione ha il seguente contenuto:
 - a) generalità del segnalante e ruolo ricoperto (salvo quanto indicato al comma 2);
 - b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
 - c) descrizione il più possibile completa e dettagliata del fatto segnalato, da cui sia chiaramente desumibile un illecito come definito nel precedente art. 4, comma 2;
 - d) generalità o altri elementi identificativi dei soggetti cui si attribuisce il fatto segnalato;
 - e) generalità o altri elementi identificativi di eventuali altri soggetti informati sul fatto;
 - f) ogni altra informazione utile al riscontro del fatto segnalato;
 - g) eventuali documenti allegati.
2. Le segnalazioni prive dei contenuti di cui alla precedente lettera a (segnalazioni anonime), ove circostanziate, ovvero complete delle altre informazioni indicate al comma precedente, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.
3. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti.
4. La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale della persona segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il/la superiore gerarchico/a o con i/le colleghi/e.

Articolo 4

MODALITÀ PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

1. La segnalazione è presentata al/alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 (RPCT) con una delle seguenti modalità:
 - a) in forma scritta, mediante piattaforma informatica appositamente messa a disposizione sul sito web di ateneo; in tale caso la segnalazione è ricevuta direttamente dal/dalla RPCT;
 - b) in forma orale, attraverso incontro diretto e riservato con il/la RPCT.
2. In un'apposita sezione del sito istituzionale, sono messe a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne gestite direttamente dall'ateneo nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni all'Autorità Anticorruzione (segnalazioni esterne).
3. È fatto divieto al/alla RPCT di rivelare l'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi direttamente o indirettamente.
È fatto altresì divieto al/alla RPCT di rivelare l'identità della persona facilitatrice, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione. L'obbligo di riservatezza si estende al contenuto della segnalazione e alla relativa documentazione.
4. La piattaforma di segnalazione rilascia alla persona segnalante un numero identificativo univoco, attraverso il quale è garantita la consultazione dello stato di avanzamento della procedura relativa alla segnalazione e l'interazione con il/la RPCT.

5. Qualora la segnalazione avvenga secondo la modalità indicata al comma 1, lettera b) del presente articolo, sarà cura del/della RPCT registrare sulla piattaforma la segnalazione, comunicando alla persona segnalante il codice identificativo di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Entro 7 giorni, il/la RPCT conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e la invita a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.
7. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile previsti dalla legge.

Articolo 5 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

1. Il/La RPCT svolge l’attività di preliminare verifica e analisi della segnalazione e:
 - a) in caso di manifesta infondatezza, archivia motivatamente la segnalazione, informandone la persona segnalante;
 - b) in caso di non manifesta infondatezza, avvia l’istruttoria sulla segnalazione, che deve concludersi entro tre mesi dalla data di conferma della presa in carico della segnalazione. Anche di ciò è data notizia alla persona segnalante. Nel corso dell’istruttoria il/la RPCT può acquisire ulteriori dati, documenti e informazioni presso altri uffici e soggetti terzi, anche tramite audizioni, senza compromettere la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona facilitatrice, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
 - c) può invitare la persona segnalante a fornire elementi integrativi, tramite il canale informatico o di persona; entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione degli elementi integrativi il/la RPCT archivia la segnalazione o avvia l’istruttoria, ai sensi rispettivamente delle lettere a) e b) del comma 1.
2. All’esito dell’istruttoria di cui alla lettera b) del comma 1 il/la RPCT si rivolge agli organi interni/alle strutture interne o alle istituzioni/enti esterni, secondo le rispettive competenze, senza compromettere la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del presente Regolamento, e/o, se necessario, propone al Consiglio di Amministrazione le opportune modifiche della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del Piano Integrato di Amministrazione e Integrazione (PIAO) ai sensi dei commi 8 e 10, lett. a), dell’art. 1 della legge n. 190/2012. Di ciò è data comunicazione al segnalante.
3. Nel caso in cui si renda necessario, il/la RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall’Autorità giudiziaria o contabile, il/la RPCT fornisce tale indicazione, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione al segnalante.
4. È dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione di dati riservati, nell’ambito di procedimenti disciplinari nei quali la contestazione dell’addebito si basi in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia

indispensabile per la difesa dell'incolpato e in ogni altro caso previsto dalla legge in cui il diritto di difesa del segnalato esiga la cognizione dell'identità del segnalante.

5. Non compete al/alla RPCT il potere di accertare responsabilità individuali, né quello di sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.

6. Qualora il/la RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalarlo al/alla direttore/direttrice generale, qualora l'incarico di RPCT sia stato attribuito ad un/una dirigente o al/alla rettore/rettrice, qualora il/la RPCT coincida con il/la direttore/direttrice generale; inoltre ha l'obbligo di astenersi dall'esame della segnalazione, che in tal caso compete allo/a stesso/a direttore/direttrice generale o rettore/rettrice.

7. Non sono vietate segnalazioni anonime, né dirette a soggetti diversi dal/dalla RPCT, né promananti da soggetti diversi dai segnalanti indicati nell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento. Le eventuali segnalazioni anonime pervenute tramite i canali di cui all'art. 4 vengono prese in esame e, se del caso, valutate nell'ambito dei processi ordinari di vigilanza messi in atto dall'Ateneo. Esse esulano però dall'ambito applicativo del presente Regolamento, salvo l'obbligo del/della RPCT di darne conto nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. Resta ferma l'applicazione delle misure di protezione di cui al capo III del d. lgs. n. 24/2023 al segnalante anonimo successivamente identificato e vittima di ritorsioni.

Articolo 6

TUTELA DEL SEGNALANTE

1. L'Università garantisce la piena ed effettiva osservanza del sistema di protezione delle persone segnalanti, delle persone facilitatrici che le assistono, delle persone coinvolte come definite nell'art. 2, comma 1, lett. l), del d. lgs. n. 24/2023, delle persone menzionate nella segnalazione e degli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 24/2023.

2. In particolare, assicura la riservatezza dell'identità delle persone segnalanti, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 12 del d. lgs. n. 24/2023 e delle persone facilitatrici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), d. lgs. n. 24/2023; sottrae la segnalazione all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.lgs. n. 24/2023; presidia e rispetta il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e dei soggetti indicati all'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 24/2023; dà diligente seguito e tempestivo riscontro alle segnalazioni ricevute, mette a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 24/2023.

3. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

4. Qualunque dipendente che venga a conoscenza, anche accidentalmente, di informazioni inerenti il la persona segnalante, ha l'obbligo di non divulgarle, salvo le comunicazioni di legge.

5. L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del/della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o di qualunque altra persona che venga accidentalmente a conoscenza di informazioni inerenti la persona segnalante, comporta una responsabilità disciplinare, oltre ad una responsabilità penale e civile, ove configurabile.

6. La segnalazione che contiene fatti non veri determina responsabilità civile e penale del segnalante oltre che responsabilità disciplinare.

Articolo 7

SANZIONI

1. Il Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

2. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

3. Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

4. L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

Articolo 8

ACCESSO AGLI ATTI

1. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la stessa segnalazione, pertanto, non può costituire oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990.

Articolo 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e il/la RPCT sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2. Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023.

3. Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal/dalla RPCT e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione. Nel corso delle attività di accertamento il/la RPCT può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

Art. 10

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

1. Il/La Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende noto, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e s.m.i., le iniziative che sono state assunte o che intende assumere al fine di promuovere l'adozione di misure correttive di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione.
2. Il/La Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relaziona altresì al Rettore e/o al Nucleo di Valutazione nelle sue funzioni di OIV, ogni qualvolta provenga richiesta da tali Organi.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'osservanza del presente Regolamento rappresenta un dovere d'ufficio la cui violazione determina responsabilità disciplinare.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on line di Ateneo; esso è pubblicato sul sito web dell'Università per Stranieri di Siena e trasmesso tramite e-mail a tutto il personale dipendente in servizio.
4. Il presente Regolamento abroga quello emanato con decreto del rettore registrato al n. 331.18, Prot. n. 14400, in data 27 settembre 2018.